



FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
STADIO OLIMPICO – CURVA NORD – FORO ITALICO - 00135 ROMA

Prot. n. 1145/dp

Roma, 26 maggio 2020

COMUNICATO FEDERALE n. 6
Stagione Sportiva 2019/2020

1.1 DELIBERA DI SOSPENSIONE DEFINITIVA DELLA STAGIONE 2019/2020.....	2
1.2 DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2020.....	2
1.3 DELIBERA DI CONTRIBUZIONE A FONDO PERDUTO IN FAVORE DELLA PROTEZIONE CIVILE	3
1.4 DELIBERA CONTRIBUTI IMPIANTISTICA	3
1.5 DELIBERA ANNULLAMENTO OBBLIGATORIETA' S.S. 2019/20.....	3
1.6 DELIBERA DI DETERMINAZIONE DECORRENZA DELLE SANZIONI S.S. 2019/2020	4
1.7 DELIBERA DI INCREMENTO DEL FONDO RISCHI PER IL SOSTEGNO AL RUGBY DI BASE	4
1.8 DELIBERA DI APPROVAZIONE DEI CRITERI DI DISTRIBUZIONE DEL FONDO RISCHI A SOSTEGNO DEL RUGBY DI BASE.....	4
1.9 APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO RISCHI A SOSTEGNO DEL RUGBY DI BASE	4
1.10 DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLA REVISIONE DELL'ART. 1 DEL REGOLAMENTO ATTIVITA' SPORTIVA (R.A.S.).....	5
1.11 RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N.16 S.S. 2019/2020	7
1.12 RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N.17 S.S. 2019/2020	7
1.13 RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N.18 S.S. 2019/2020	8
1.14 RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N.19 S.S. 2019/2020	10
1.15 RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N.20 S.S. 2019/2020	12
1.16 RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N.21 S.S. 2019/2020	13
1.17 RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N.22 S.S. 2019/2020	13
1.18 RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N.22 BIS S.S. 2019/2020	15
1.19 RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N.23 S.S. 2019/2020	16
1.20 RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N.24 S.S. 2019/2020.....	17
1.21 APPROVAZIONE TABELLA VOTI S.S.2018/2019	19



1.1 DELIBERA DI SOSPENSIONE DEFINITIVA DELLA STAGIONE 2019/2020

Il Consiglio Federale si è riunito in videoconferenza giovedì 26 marzo 2020 per definire le azioni da adottare a fronte della pandemia da Covid-19 in atto, dopo aver temporaneamente sospeso sino al 3 aprile ogni forma di attività agonistica.

L'organo di governo del rugby italiano ha deliberato la sospensione definitiva della stagione 2019/2020.

La decisione del Consiglio determina la mancata assegnazione dei titoli di Campione d'Italia previsti dai regolamenti e, al tempo stesso, di tutti i processi di promozione e retrocessione. La ripresa dell'attività domestica per la stagione 2020/21 sarà successivamente normata dal Consiglio e comunicata al movimento.

Nell'assumere una decisione che non ha precedenti nella storia del rugby italiano dal secondo dopoguerra ad oggi il Consiglio ha tenuto in massima considerazione i valori fondanti del rugby italiano e il loro attivo impatto sulla società civile e sui Club, nell'intento di rispondere a tre aspetti imprescindibili:

- tutelare la salute e il futuro dei giocatori di rugby di ogni età e livello del nostro Paese, delle loro famiglie e delle loro comunità.
- mostrare come il Gioco di Rugby sia pronto a rispondere eticamente alle condizioni complessive del Paese, duramente sfidato sul piano sanitario ed economico dalle vicende epidemiche attuali anche affrontando - come opportuna forma di condivisione - il sacrificio di una sospensione tanto incidente sull'attività agonistica nazionale.
- consentire ai Club di ogni livello di operare in regime di chiarezza rispetto alle attività previste nei prossimi mesi.

Il Presidente e il Consiglio ribadiscono inoltre che l'attenzione della Federazione è massimamente rivolta alle Società, ai giocatori, ai tecnici e agli staff, ai dirigenti, ai direttori di gara e, più in generale, a tutte le componenti del nostro movimento e che, nella prospettiva di una loro tutela, saranno varate misure di sostegno straordinarie.

Tali misure saranno approntate dal Presidente e dal Consiglio nelle prossime settimane, in coerenza con le indicazioni del Consiglio dei Ministri, del CONI, degli organi internazionali di cui FIR è membra e con l'esigenza del mantenimento di una sostenibilità complessiva del bilancio federale.

1.2 DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2020

Il Consiglio Federale, riunitosi in videoconferenza giovedì 9/4/ 2020, preso atto della relazione del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, ha approvato all'unanimità il Bilancio Preventivo 2020 come documento programmatico che consente di avviare l'attività di revisione complessiva dell'azione e dell'attività della Federazione a fronte dell'attuale emergenza sanitaria.



1.3 DELIBERA DI CONTRIBUZIONE A FONDO PERDUTO IN FAVORE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Il Consiglio Federale, nel corso della riunione svoltasi in videoconferenza giovedì 9/4/ 2020, ha approvato l'erogazione di una contribuzione a fondo perduto in favore della Protezione Civile pari a € 10.000,00 (diecimila,00), come doveroso segnale di impegno sociale da parte di FIR nel corso dell'emergenza sanitaria in atto.

Il Consiglio ha valutato opportuno, inoltre, aprire una sottoscrizione anche per quei collaboratori di FIR che, volontariamente, vorranno partecipare ad integrare tale contribuzione.

1.4 DELIBERA CONTRIBUTI IMPIANTISTICA

Il Consiglio Federale, riunitosi in videoconferenza il 16/4/2020, in riferimento allo stato di avanzamento lavori di opere di riqualificazione all'impiantistica sportiva avviate e concluse dalle società affiliate nel rispetto della procedura federale vigente, ha deliberato l'assegnazione delle seguenti contribuzioni per un totale complessivo pari a € 440.000,00, così suddiviso:

elenco 1) rimanenza dei contributi parziali precedentemente deliberati durante la seduta del C.F. del 19.12.2019, per un totale pari a € 165.000,00.

Rugby Roma Olimpico € 40.000,00
Bassa Bresciana € 20.000,00
Stade Valdotain € 20.000,00
Amatori Napoli € 65.000,00
Rugby Jesi € 20.000,00

elenco 2) i nuovi contributi per opere completate e verificate secondo quanto previsto dalla procedura vigente, per un totale pari a € 275.000,00.

Rugby Parma € 40.000,00
Amatori Union Milano € 25.000,00
Fiamme Oro € 40.000,00
Rugby Biella € 40.000,00
Rugby Borgo Poncarale € 40.000,00
Rugby Udine € 65.000,00
Rugby Sile € 25.000,00

1.5 DELIBERA ANNULLAMENTO OBBLIGATORIETA' s.s. 2019/20

Il Consiglio Federale, riunitosi in videoconferenza il 16/4/2020, in considerazione della delibera di CF n.1-2020 del 26/3/2020 con la quale è stata deliberata la sospensione definitiva della s.s. 2019/2020 e in virtù della quale si è determinata la mancata assegnazione dei titoli di Campione d'Italia previsti dai regolamenti e, al tempo stesso, di tutti i processi di promozione e retrocessione, conseguentemente alla pandemia da Covid-19 in atto, ha deliberato la sospensione straordinaria per la stagione sportiva 2019/2020, di tutti i criteri dell'obbligatorietà così come normati dai regolamenti vigenti.



1.6 DELIBERA DI DETERMINAZIONE DECORRENZA DELLE SANZIONI s.s. 2019/2020

Il Consiglio Federale, riunitosi in videoconferenza il 16/4/2020, ha deliberato di determinare il periodo di attività agonistica rilevante ai fini dell'esecuzione delle sanzioni di squalifica dalle gare ufficiali, comminate da tutti gli Organi di Giustizia Sportiva indicati in premessa, come per le passate stagioni sportive, corrispondente alla data originariamente prevista per il termine di ciascun campionato di categoria.

Resta fermo, ai sensi dell'art. 91 comma 4 del Regolamento di Giustizia, che l'intera sanzione o l'eventuale residuo della squalifica verrà eseguita nel successivo anno sportivo, sulla base dei criteri vigenti.

Il Consiglio Federale ha deliberato, altresì, di lasciare invariata rispetto alle passate stagioni sportive la data di fine dell'attività agonistica al 30 giugno 2020, mantenendo la possibilità per il sanzionato interdetto di tesserarsi entro il 31 luglio senza perdere la continuità di esecuzione della interdizione.

1.7 DELIBERA DI INCREMENTO DEL FONDO RISCHI PER IL SOSTEGNO AL RUGBY DI BASE

Il Consiglio Federale, nel corso della sessione consiliare svoltasi in videoconferenza il 16/4/2020, in coerenza con l'impegno assunto per garantire il maggior numero di risorse economiche a supporto del movimento, ha deliberato l'incremento del fondo per il sostegno al rugby di base dall'importo previsto inizialmente di € 1.650.000,00 (unmilionesecicentocinquantomila,00) a € 2.000.000,00 (duemilioni,00).

1.8 DELIBERA DI APPROVAZIONE DEI CRITERI DI DISTRIBUZIONE DEL FONDO RISCHI A SOSTEGNO DEL RUGBY DI BASE

Il Consiglio Federale, nel corso della riunione consiliare svoltasi in videoconferenza il 16/4/2020, valutata la proposta del Settore Tecnico, condividendo i principi illustrati, ha approvato i criteri introdotti per la distribuzione delle risorse del fondo, che avverrà tramite l'applicazione di un moltiplicatore quale indicatore di performance egualitario, in base all'attività sportiva svolta da ciascun club fino alla chiusura dell'attività sportiva.

Il Consiglio Federale ha determinato, altresì, la compensazione delle tasse di tesseramento della s.s.2019/2020 a carico dei club attraverso l'assegnazione di un ulteriore contributo straordinario da valersi sul corrente esercizio 2020.

1.9 APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO RISCHI A SOSTEGNO DEL RUGBY DI BASE

Il Consiglio Federale, nel corso della riunione consiliare svoltasi in videoconferenza il 7/5/2020, condivisa la proposta del Settore Tecnico, approvati i criteri di distribuzione, preso atto della pubblicazione della tabella sul sito federale, recepite le osservazioni avanzate dalle società fino alla



data del 6/5/2020, ha approvato la tabella per la ripartizione del fondo di salvaguardia Covid per un importo complessivo di € 2.000.000,00 (duemilioni,00).

1.10 DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLA REVISIONE DELL'ART. 1 DEL REGOLAMENTO ATTIVITA' SPORTIVA (R.A.S.)

Il Consiglio Federale, riunitosi in videoconferenza il 23/4/2020 ha deliberato l'approvazione della revisione dell'articolo 1 del Regolamento dell'Attività Sportiva come da testo sotto riportato:

ART.1 ATTIVITÀ SPORTIVA FEDERALE

1.L'attività sportiva federale si articola in due ambiti principali:

a) Attività Internazionale: è l'attività mirata alla formazione di atleti per l'attività agonistica a livello professionale svolta nell'ambito dell'attività internazionale della squadre nazionali maggiori cui partecipa la Federazione (Coppa del Mondo, Attività internazionale svolta sotto l'egida di World Rugby, Torneo delle Sei Nazioni, qualificazione ai Giochi Olimpici) e dei Clubs che su indicazione della Federazione partecipano al campionato professionistico europeo organizzato dalla CRD (denominato PRO 14.)

L'attività sportiva delle squadre nazionali e delle squadre rappresentative federali è attività sportiva istituzionale della Federazione Italiana Rugby.

Sono incluse in questa attività, in quanto propedeutiche al conseguimento dello scopo, l'attività nazionale Emergenti, l'attività nazionale U.20, la Accademia Nazionale U.19, e tutti i progetti federali mirati al conseguimento del medesimo scopo.

È inclusa nella attività internazionale anche l'attività mirata alla formazione di arbitri e tecnici per l'attività agonistica a livello professionale

b) Attività Nazionale: è l'attività sportiva ufficiale e non ufficiale indetta e programmata dalla Federazione, come dettagliatamente definita dai seguente comma, principalmente caratterizzata da valori competitivi, etici e sociali, mirata:

- al miglioramento della qualità della competizione nell'ambito dei campionati e tornei Nazionali;
- al conseguimento degli scopi ricreativi e di socializzazione dell'attività amatoriale nei campionati e tornei di carattere territoriale,
- al conseguimento di scopi formativi e ludici dell'attività scolastica e promozionale.

2. L'attività sportiva federale definita nel precedente comma lett.b) si distingue in ufficiale e non ufficiale.

L'attività sportiva ufficiale comprende, per gli effetti dell'art.20 dello Statuto federale, tutta l'attività sportiva a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito della strutturata programmazione di gare delle categorie Seniores, Juniores e Propaganda indetta dal Consiglio Federale o da altri Organi Federali su incarico dello stesso, quali i campionati nazionali o territoriali di ogni categoria ai quali le squadre di soggetti affiliati possono partecipare unicamente con i giocatori con essi tesserati.



Più dettagliatamente:

- per attività agonistica si intende:

a) tutta l'attività ufficiale svolta nell'ambito dei campionati di categoria Eccellenza, Serie A, Serie B, Serie C che preveda, per previsione statutari, l'assegnazione di un titolo e/o la promozione e/o retrocessione ad altra serie e l'adempimento di attività giovanili obbligatorie, comprese eventuali altre manifestazioni federali indette per le società iscritte ai singoli campionati;

b) tutta l'attività ufficiale svolta nell'ambito dei campionati di categoria Juniores U.18 U.16 e U.14 che prevedano l'assegnazione, per previsione statutaria, di un titolo o di trofei nazionali, interregionali o regionali;

c) tutta l'attività ufficiale svolta nell'ambito di campionati e/o manifestazioni o tornei federali delle squadre Seniores e Juniores nella modalità "a sette" e di ogni altra modalità del gioco stabilita dal Consiglio federale, che può prevedere, con apposita delibera che ne stabilisce le modalità, la partecipazione di franchigie.

d) per attività amatoriale si intende tutta l'attività ufficiale svolta nell'ambito di competizioni di categoria Seniores che non prevedano la promozione e/o retrocessione ad altra serie e l'adempimento di attività giovanili obbligatorie.

- per attività scolastica si intende tutta quella attività ufficiale svolta nell'ambito di manifestazioni e/o tornei federali riservata agli enti scolastici affiliati alla federazione o di manifestazioni nell'ambito delle attività promosse dal MPI/MIUR;

- per attività promozionale si intende tutta quella attività ufficiale della categoria Propaganda svolta nell'ambito di campionati e/o raggruppamenti Propaganda U.12, U.10, U.8, U6;

Ogni altra attività sportiva nell'ambito della federazione è considerata non ufficiale ancorché la stessa debba essere autorizzata dal Consiglio Federale quali:

- partite o tornei amichevoli di qualunque modalità del gioco ed alle quali i soggetti affiliato intenda partecipare

- partite o tornei cui è ammessa la partecipazione dei tesserati ultra-quarantadueni (categoria Old).

Alla attività sportiva non ufficiale i soggetti affiliati possono partecipare anche con squadre miste, composte da propri giocatori e giocatori tesserati con altri soggetti affiliati, purché muniti del loro nulla -osta.

3. Il Consiglio Federale determina per ciascun anno sportivo l'attività obbligatoria nei settori Propaganda e Juniores collegata alle attività agonistiche delle squadre Seniores il cui inadempimento comporta le sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia.

L'attività obbligatoria di cui al comma che precede può essere delegata ad altro soggetto affiliato a condizione che:

a. che la Società delegante e la Società delegata - con eccezione per gli Enti Scolastici - siano legate da vincolo statutario o abbiano svolto l'attività in delega per comprovati legami di affinità e continuità di collaborazione sportiva nelle tre stagioni precedenti;



b. la Società delegante abbia sede nello stesso comune o comuni limitrofi della Società delegata. Il Consiglio Federale può concedere deroghe dietro motivata richiesta e comprovati motivi.

1.11 Ratifica Delibera Presidenziale n.16 s.s. 2019/2020

Il Consiglio Federale ha deliberato la ratifica della Delibera Presidenziale n.16–2019/2020 del 17/2/2020, relativa alle nuove affiliazioni delle seguenti società:

CAMPANIA
ASD MUSTANG RUGBY UNION NAPOLI NAPOLI (NA)
LAZIO
ASD GLADIATORE POMEZIA RUGBY POMEZIA (RM)
ASD ETRUSCHI RUGBY CLUB CERVETERI (RM)
LOMBARDIA
RUGBY NEI PARCHI ASD MILANO (MI)
SARDEGNA
CARBONIA RUGBY 2019 ASD CARBONIA (SU)
SICILIA
R.N.10 ASD RAGUSA (RG)
VICTORIA SOCCER ASD VITTORIA (RG)
TOSCANA
VIKINGS CHIANCIANO RUGBY ASD MONTEPULCIANO (SI)

1.12 Ratifica Delibera Presidenziale n.17 s.s. 2019/2020

Il Consiglio Federale delibera la ratifica della Delibera Presidenziale n.17–2019/2020 del 24/2/2020, relativa alla sospensione dell'attività sportiva conseguente al rischio epidemiologico da COVID-19 per il week end 29/2 – 1/3/2020.

Il Presidente Federale,

VISTO l'art. 28 dello Statuto Federale;

VISTI lo Statuto ed i Regolamenti Federali;



CONSIDERATE	le ordinanze disposte dalle autorità competenti in tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto;
PRESO ATTO	che non è prevista al momento alcuna riunione del Consiglio Federale e che non è possibile posticipare la decisione in merito;
TENUTO CONTO	dell'urgenza di provvedere per l'organizzazione dell'attività federale e il suo regolare svolgimento;

Per questi motivi di urgenza

DELIBERA

- La sospensione per il week end 29 febbraio – 1 marzo 2020 dell'attività dei Campionati Nazionali e, per allineamento, di tutte le attività dei Comitati Regionali inclusa tutta l'attività giovanile e di propaganda.
- La riprogrammazione della tredicesima giornata (seconda di ritorno) del campionato Top 12 al 9 maggio 2020
- La riprogrammazione delle fasi finali del campionato Top 12 come di seguito riportato
 - 23 - 24 maggio: prima semifinale
 - 30 - 31 maggio: seconda semifinale
 - 6 giugno: Finale
- Il recupero della tredicesima giornata del campionato di serie A (seconda di ritorno) il 3 maggio 2020
- La riprogrammazione delle fasi finali di serie A il 17 - 24 - 31 Maggio
- Il recupero della tredicesima giornata del campionato di serie B (seconda di ritorno) il 31 maggio 2020
- Il recupero della tredicesima giornata del campionato di serie C Girone F (seconda di ritorno) il 31 maggio 2020;
- Il recupero della seconda giornata di andata del campionato di serie C Fase Promozione e Fase Passaggio il 31 maggio 2020.

1.13 Ratifica Delibera Presidenziale n.18 s.s. 2019/2020

Il Consiglio Federale ha deliberato la ratifica della Delibera Presidenziale n.18–2019/2020 del 5/3/2020, relativa alla sospensione dell'attività sportiva conseguente al rischio epidemiologico da COVID-19 fino alla data del 15 marzo 2020.

Il Presidente Federale,

VISTO	l'art. 28 dello Statuto Federale;
VISTI	lo Statuto ed i Regolamenti Federali;



VISTO	il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2020 avente ad oggetto ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTA	la nota informativa dell'Ufficio Affari Legislativi di SPORT e Salute del 5 marzo 2020 pervenuta alle ore 15:43;
PRESO ATTO	<p>che l'art. 1, comma 1, lettera c) - sospende lo svolgimento, sia in luoghi privati che pubblici, degli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in tutto il territorio nazionale prevedendo comunque:</p> <p>a) che è consentito - nei comuni diversi da quelli di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini e di Vo' - lo svolgimento <u>nell'ambito dell'attività agonistica</u> di eventi e competizioni all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico nonché dello svolgimento delle sedute di allenamento degli atleti agonistici partecipanti a detta attività, <u>prevedendo però in entrambi i casi, l'obbligo delle associazioni e delle società sportive, a mezzo del proprio personale medico, di effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.</u></p> <p>b) che le attività relative allo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammesse <u>esclusivamente</u> a condizione che sia possibile consentire il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro – lettera d) dell'Allegato 1 al provvedimento</p>
TENUTO CONTO	dell'urgenza di disciplinare lo svolgimento delle attività sportive regolamentate da FIR coerentemente con le disposizioni dettate dal Governo in materia di sanità pubblica e volte a contenere il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (COVID-19);
SENTITO	il parere del Medico Federale e della Commissione Medica Federale
RILEVATO	che allo stato risultano necessari approfondimenti di carattere medico-sanitario per valutare l'attuabilità, nell'ambito della specifica disciplina sportiva dell'opzione prevista dall'art. 1, comma 1, lett.c, dello svolgimento della attività agonistica nell'ambito delle competizioni federali;
VALUTATO	che non è prevista al momento alcuna prossima riunione del Consiglio Federale e che non è possibile posticipare la decisione in merito



Per questi motivi di urgenza, allo stato,

DELIBERA

1) la sospensione, fino alla data del 15 marzo 2020, in attesa degli esiti degli approfondimenti di carattere medico sanitario di cui in premessa, di tutte, nessuna esclusa, le competizioni relative alla attività agonistica e non agonistica in ambito federale di carattere nazionale e territoriale.

2) lo svolgimento delle sedute di allenamento per l'attività agonistica (Seniores, U 18, U.16), da svolgersi porte chiuse o, all'aperto in assenza di pubblico, nei territori esclusi dalla sospensione totale di ogni attività, è subordinata all'obbligo delle associazioni e società sportive a mezzo del proprio personale medico, di effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

3) lo svolgimento delle sedute di allenamento per l'attività non agonistica, da ricomprendersi tra quelle dello sport di base (U.14, U.12, U. 10, U.8, U.6 e Old, Touch, Beach, Tag) è consentita esclusivamente ai soli fini dello svolgimento dell'attività motoria e subordinatamente al rispetto della raccomandazione di cui all'allegato 1 lett. d) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2020, relativa al mantenimento tra i partecipanti della distanza interpersonale di almeno un metro.

1.14 Ratifica Delibera Presidenziale n.19 s.s. 2019/2020

Il Consiglio Federale ha deliberato la ratifica della Delibera Presidenziale n.19–2019/2020 del 17/3/2020 relativa alla estensione della sospensione dell'attività sportiva conseguente al rischio epidemiologico da COVID-19 fino alla data del 3 aprile 2020.

Il Presidente Federale,

VISTO l'art. 28 dello Statuto Federale;

VISTI lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 marzo 2020 avente ad oggetto ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha esteso le misure di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale;

CONSIDERATO che sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

PRESO ATTO particolare che l'art. 1, comma 1, lettera d) del DPCM 8 marzo 2020 è stato sostituito dalla seguente: "*lett d) sono sospesi gli eventi e le competizioni*



sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano";

RILEVATO che le disposizioni del citato DPCM producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020;

TENUTO CONTO dell'urgenza di adeguare lo svolgimento delle attività sportive regolamentate da FIR coerentemente con le disposizioni dettate dal Governo in materia di sanità pubblica e volte a contenere il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili COVID-1, con superamento di ogni precedente disposizione emessa in virtù di DPCM di cui è stata dichiarata l'inefficacia;

VALUTATO che non è prevista al momento alcuna prossima riunione del Consiglio Federale e che non è possibile posticipare la decisione in merito;

Per questi motivi di urgenza,

DELIBERA

1) la sospensione, fino alla data del 3 aprile 2020, di tutte, nessuna esclusa, le competizioni relative alla attività agonistica e non agonistica in ambito federale di carattere nazionale e territoriale.

2) sono altresì sospese le sedute di allenamento, fino alla data del 3 aprile 2020, connesse alla attività, nessuna esclusa, agonistica e non agonistica in ambito federale di carattere nazionale e territoriale;

3) lo svolgimento delle sedute di allenamento per l'attività agonistica:

- di Giocatori delle due Società italiane partecipanti al Campionato Internazionale Pro 14 organizzato dalla CRD Celtic Rugby DAC;

- di Giocatori delle dodici Società italiane partecipanti al Campionato Nazionale di Eccellenza - Top 12 nella corrente stagione sportiva 2019-2020;

è consentito, ai termini dell'art. 1 lett. d) del DPCM 10 marzo 2020, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, subordinatamente all'obbligo, previsto dal citato DPCM del 10 marzo 2020, delle Società sportive predette, di effettuare, a mezzo del proprio personale medico, i



controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

4) le disposizioni di cui alla Delibera Presidenziale del 5 marzo 2020, cessa di produrre effetti dalla data di pubblicazione della presente delibera.

1.15 Ratifica Delibera Presidenziale n.20 s.s. 2019/2020

Il Consiglio Federale ha deliberato la ratifica della Delibera Presidenziale n.20–2019/2020 del 17/3/2020 relativa alla sospensione dei termini processuali e dell'attività di giustizia sportiva conseguente al rischio epidemiologico da COVID-19 fino alla data del 5 aprile 2020.

Il Presidente Federale,

VISTO l'art. 28 dello Statuto Federale;

VISTI lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 marzo 2020 avente ad oggetto ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed, in particolare, all'estensione all'intero territorio nazionale delle misure di cui all'art. 1 del DPCM dell'8 marzo 2020 allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;

VISTE la segnalazioni pervenute dall'Ufficio del Procuratore Federale, del Tribunale Federale e della Corte Sportiva d'Appello circa l'impossibilità di svolgere le proprie ordinarie funzioni anche a seguito delle vigenti restrizioni sulla circolazione delle persone in tutto il territorio nazionale, auspicando, in considerazione della eccezionale situazione, sia la sospensione di ogni termine processuale sia l'opportunità di rinviare ogni udienza fissata entro il 3 aprile 2020 ad udienza successiva, al fine di evitare le riunioni e il contatto ravvicinato tra persone, secondo le raccomandazioni vigenti;

PRESO ATTO che analoghe iniziative, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria a livello nazionale sono stati assunti, con il Decreto- Legge 8 marzo 2020 n.11;

CONSIDERATO di conseguenza opportuno, in analogia con l'ordinamento giudiziario ordinario, procedere, in considerazione della situazione emergenziale, alla sospensione feriale dei termini processuali per il compimento di atti inerenti



alla Giustizia Federale ed al rinvio delle udienze fissate durante il periodo di restrizione;

VALUTATO che non è prevista al momento alcuna prossima riunione del Consiglio Federale e che non è possibile posticipare la decisione in merito;

Per questi motivi di urgenza, allo stato,

DELIBERA

a) di sospendere il decorso dei termini processuali per il compimento di atti inerenti alla Giustizia Sportiva Federale (Giudice Sportivo Nazionale, Giudici Sportivi Territoriali, Corte Sportiva di Appello, Tribunale Federale, Corte Federale d'Appello e Procura Federale) dal 10 marzo 2020 al 5 aprile 2020 compresi; il decorso dei termini suddetti riprenderà a partire dal giorno 6 aprile 2020. Ove il decorso dei termini abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

b) che tutte le udienze della Giustizia Federale fissate nel periodo di tempo compreso tra 10 marzo 2020 al 5 aprile 2020 siano rinviate d'ufficio, dagli organi competenti, a data successiva.

1.16 Ratifica Delibera Presidenziale n.21 s.s. 2019/2020

Il Consiglio Federale ha deliberato la ratifica della Delibera Presidenziale n.21-2019/2020 del 19/3/2020, relativa alle nuove affiliazioni delle seguenti società:

EMILIA ROMAGNA
ASD OLD RUGBY PIACENZA PIACENZA (PC)
LAZIO
ASD NAMAU PRETORIANI ROMA (RM)
SICILIA
AMATORI MILAZZO RUGBY SRL MILAZZO (ME)

1.17 Ratifica Delibera Presidenziale n.22 s.s. 2019/2020

Il Consiglio Federale ha deliberato la ratifica della Delibera Presidenziale n.22-2019/2020 del 3/4/2020, relativa alla proroga della sospensione dei termini processuali e dell'attività di giustizia sportiva conseguente al rischio epidemiologico da COVID-19 fino al 15/4/2020.

Il Presidente Federale,

VISTO l'art. 28 dello Statuto Federale;

VISTI lo Statuto ed i Regolamenti Federali;



- VISTA** la delibera presidenziale n. 20 2019/2020 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto "sospensione termini processuali e dell'attività di giustizia sportiva conseguente a rischio epidemiologico da Covid-19";
- VISTO** il D.L. 17 marzo 2020 n.18 "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- CONDIDERATO** che l'art. 83 secondo comma del suddetto D.L. 18/2020 "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenere gli effetti in materia di giustizia civile, penale militare e tributaria" dispone la sospensione fino al 15 aprile 2020 del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, quindi anche la sospensione dei termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e in genere di tutti i termini procedurali;
- VISTA** la nota della Procura Generale dello Sport in data 18 marzo 2020 prot. n.1592 avente ad oggetto "sospensione termini" contenente l'invito rivolto alle FSN di inviare copia del provvedimento relativo all'applicazione della sospensione ai termini di competenza della Procura federale e degli Organi di Giustizia;
- CONSIDERATO** di conseguenza opportuno, in analogia con l'ordinamento giudiziario ordinario, prorogare la sospensione dei termini processuali per il compimento di atti inerenti alla Giustizia Federale;
- VALUTATO** che non è prevista al momento alcuna prossima riunione del Consiglio Federale e che non è possibile posticipare la decisione in merito;

Per questi motivi di urgenza, allo stato,

DELIBERA

- a) di prorogare la sospensione dei termini processuali per il compimento di atti inerenti alla Giustizia Sportiva Federale (Giudice Sportivo Nazionale, Giudici Sportivi Territoriali, Corte Sportiva di Appello, Tribunale Federale, Corte Federale d' Appello e Procura Federale) dal 6 aprile 2020 fino al 15 aprile 2020 compresi; il decorso dei termini suddetti riprenderà a partire dal giorno 16 aprile 2020.
- b) che tutte le udienze della Giustizia Federale fissate nel periodo di tempo compreso tra il 6 aprile 2020 e il 15 aprile 2020 siano rinviate d'ufficio, dagli organi competenti, a data successiva.



1.18 Ratifica Delibera Presidenziale n.22 bis s.s. 2019/2020

Il Consiglio Federale ha deliberato la ratifica della Delibera Presidenziale n.22 bis–2019/2020 del 15/4/2020, relativa alla seconda proroga della sospensione dei termini processuali e dell’attività di giustizia sportiva conseguente al rischio epidemiologico da COVID-19 fino all’11/5/2020.

Il Presidente Federale,

VISTO l'art. 28 dello Statuto Federale;

VISTI lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

VISTA la delibera presidenziale n. 20 2019/2020 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto “sospensione termini processuali e dell’attività di giustizia sportiva conseguente a rischio epidemiologico da Covid-19”;

VISTO il D.L.17 marzo 2020 n.18 “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

VISTO l’art. 83 secondo comma del suddetto D.L. 18/2020 “Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenere gli effetti in materia di giustizia civile, penale militare e tributaria” che ha disposto la sospensione fino al 15 aprile 2020 del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, quindi anche la sospensione dei termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e in genere di tutti i termini procedurali;

VISTA la nota della Procura Generale dello Sport in data 18 marzo 2020 prot. n.1592 avente ad oggetto “sospensione termini” contenente l’invito rivolto alle FSN di inviare copia del provvedimento relativo all’applicazione della sospensione ai termini di competenza della Procura federale e degli Organi di Giustizia;

VISTO il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;

CONSIDERATO che l’art. 36 del suddetto D.L. n.23/2020 proroga il termine del 15 aprile 2020 previsto dall’art. 83 commi 1 e 2 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18 all’11 maggio 2020;



RITENUTO pertanto opportuno, in analogia con l'ordinamento giudiziario ordinario, prorogare ulteriormente la sospensione dei termini processuali per il compimento di atti inerenti alla Giustizia Federale;

CONSIDERATO che non è possibile posticipare la decisione in merito;

Per questi motivi di urgenza, allo stato,

DELIBERA

c) di prorogare la sospensione dei termini processuali per il compimento di atti inerenti alla Giustizia Sportiva Federale (Giudice Sportivo Nazionale, Giudici Sportivi Territoriali, Corte Sportiva di Appello, Tribunale Federale, Corte Federale d' Appello e Procura Federale) dal 16 aprile 2020 fino all'11 maggio 2020 compresi; il decorso dei termini suddetti riprenderà a partire dal giorno 12 maggio 2020.

d) che tutte le udienze della Giustizia Federale fissate nel periodo di tempo compreso tra il 15 aprile e l'11 maggio 2020 siano rinviate d'ufficio, dagli organi competenti, a data successiva.

1.19 Ratifica Delibera Presidenziale n.23 s.s. 2019/2020

Il Consiglio Federale ha deliberato la ratifica della Delibera Presidenziale n.23–2019/2020 del 30/4/2020, relativa alla nomina del Comitato di Gestione Aziendale dell'emergenza da Covid-19.

Il Presidente Federale,

VISTO l'art. 28 dello Statuto Federale;

VISTI lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 aprile 2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

PRESO ATTO di quanto indicato nel documento “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali” di cui all'allegato 6) del su richiamato DPCM 26 aprile 2020;

RITENUTO che la prosecuzione delle attività della FIR possa avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino a tutte le risorse federali adeguati livelli di protezione e che, pertanto, in previsione della riapertura degli uffici federali centrali e periferici, è necessario provvedere all'elaborazione di un apposito Protocollo di



regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro;

RITENUTO che, in applicazione di quanto disposto con DPCM del 26 aprile 2020, sia necessario procedere alla nomina di un Comitato di Gestione Aziendale cui affidare la gestione delle problematiche connesse alla prevenzione e contrasto del rischio epidemiologico da COVID-19 negli ambienti di lavoro della Federazione, a garanzia della sicurezza e tutela di tutti i lavoratori operanti presso le sedi centrali e periferiche;

VALUTATO che la prossima riunione del Consiglio Federale è programmata per il giorno 7 maggio p.v. e che, vista l'urgenza di provvedere alla elaborazione del su citato Protocollo di regolamentazione aziendale in coerenza con le Linee Guida di cui all'allegato 6) del DPCM 26 aprile 2020, non è possibile posticipare fino a tale data la decisione in merito alla costituzione di tale Comitato e alla nomina dei suoi componenti;

Per questi motivi di urgenza

DELIBERA

ai sensi di quanto previsto nell'allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020:

- la costituzione, presso la Federazione Italiana Rugby del Comitato di Gestione Aziendale dell'emergenza da COVID-19;
- la nomina, in seno a detto Comitato dei suoi componenti nelle persone di Claudio Perruzza, Barbara Zicchieri, Carmelo Petruccini, Flavio Figuretti, Francesca d'Aloja, Claudio Bucci, Andrea Francia, Andrea Cimbrico.

1.20 Ratifica Delibera Presidenziale n.24 s.s. 2019/2020

Il Consiglio Federale ha deliberato la ratifica della Delibera Presidenziale n.24-2019/2020 del 30/4/2020, relativa alle modalità operative di svolgimento delle attività dei dipendenti federali presso le sedi centrali e periferiche.

Il Presidente Federale,

VISTO l'art. 28 dello Statuto Federale;

VISTI lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 aprile 2020 in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;



VISTA	la comunicazione di Sport e Salute, pervenuta alla Federazione in data 30.04.2020, la quale informa che gli Uffici della Società, su tutto il territorio nazionale, resteranno chiusi fino alla data del 17 maggio 2020;
VISTO	il rapporto "Lo Sport riparte in Sicurezza", redatto dal CONI e dal Politecnico di Torino in data 26 aprile 2020;
CONDIDERATO	che sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3 del DPCM 26 aprile 2020, il cui elenco può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
CONSIDERATO	che il codice ATECO relativo all'attività della Federazione Italiana Rugby non è presente all'interno di quelli previsti nel suddetto allegato 3 al DPCM 26 aprile 2020;
TENUTO CONTO	che la modalità di lavoro agile (smart working) disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti;
TENUTO CONTO	che il DPCM 26 aprile 2020 raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la modalità di lavoro in smart working, al fine di contenere il più possibile il contagio da Covid-19 su tutto il territorio nazionale;
TENUTO CONTO	inoltre che le attività sospese in conseguenza delle disposizioni del DPCM 26 aprile 2020 possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile (smart working);
RILEVATO	che le disposizioni del citato DPCM producono effetto dalla data del 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020;
TENUTO CONTO	dell'urgenza di adeguare ed uniformare le modalità di svolgimento delle attività lavorative dei dipendenti federali operanti presso la sede centrale e presso le sedi territoriali;
VALUTATO	che la prossima riunione del Consiglio Federale è programmata per il giorno 7 maggio p.v. e che, vista l'urgenza di provvedere entro il 4 maggio 2020, data di entrata in vigore del DPCM 26 aprile 2020, a fornire a tutti i comitati regionali una uniforme disciplina di operatività degli uffici territoriali, non è possibile posticipare fino alla data di prossima riunione del Consiglio federale la decisione in merito;
Per questi motivi di urgenza	



DELIBERA

- 1) la chiusura, fino alla data del 17 maggio 2020, di tutte, nessuna esclusa, le sedi degli Uffici federali centrali e periferici presenti su tutto il territorio nazionale;
- 2) qualora leggi regionali o provvedimenti regionali emanati dalle singole autorità regionali di competenza, permettano la riapertura delle sedi degli Uffici regionali ivi collocati, è consentito ai lavoratori operanti presso tali sedi la possibilità di effettuare la prestazione lavorativa unicamente in modalità di lavoro agile (smart working), in ottemperanza delle disposizioni vigenti e delle indicazioni che verranno fornite dal Segretario Federale, con espresso divieto per questi ultimi di recarsi presso le sedi degli Uffici federali, se non per comprovate esigenze di necessità, previamente comunicate ed autorizzate dal Segretario Federale.

1.21 Approvazione Tabella voti s.s.2018/2019

Il Consiglio Federale ha deliberato l'approvazione della tabella dei voti della s.s. 2018/2019 agli atti della Segreteria Federale, pubblicata sul sito federale nella sezione Albo Federale.